

Verbale di accordo aziendale in materia di detassazione dei premi di produttività, della partecipazione agli utili e per i servizi di welfare aziendale.

Addì, 25 ottobre 2022, in Maiolati Spontini (An), alla Via Petrarca 9 presso la sede Amministrativa della ditta SO.GE.NU.S. S.p.A., si sono incontrate le parti:

- dott. Mauro Ragaini nella propria qualità di legale rappresentante della ditta SO.GE.NU.S. S. P.A. con sede in Via Cornacchia 12 a 60030 Maiolati Spontini (An), codice fiscale e partita 01141940427, esercente attività di raccolta, trasporto, recupero di rifiuti solidi urbani e gestione post operativa di impianto di discarica

E

- Sig. Roberto Ascani per O.S. Fist Cisl,
- Sig.ra Stefani Ragnetti per O.S. C.G.IL Funzione Pubblica,
- Sig. Sergio Marinelli per O.S. UIL Trasporti,

Premesso che

In data **12/03/2018**, le parti stipulavano un accordo finalizzato a stabilire i criteri per la corresponsione del salario di produttività, che si allega e si intende integralmente richiamato;

la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, commi 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 e 191 ha disciplinato la tassazione agevolata per la retribuzione di produttività, anche modificando gli articoli 51 e 100 del TUIR;

il Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, pubblicato sul sito web del Ministero del Lavoro il 16 maggio 2016 (in avviso nella G.U. del 14 maggio 2016 n. 112), ha definito i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali e/o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, per l'applicazione del regime di tassazione agevolata per i lavoratori del settore privato;

i benefici fiscali connessi all'erogazione di premi od incentivi di ammontare variabile, legati alla produttività aziendale, sono stati resi strutturali dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità), la quale ha previsto ipotesi differenziate che si declinano in premi erogati in denaro, ovvero in partecipazione agli utili d'impresa, ovvero in prestazioni di welfare e servizi di utilità sociale;

la Legge n. 208/2015 ha confermato l'applicazione dell'imposta su reddito delle persone fisiche, nella misura ridotta pari al 10%, da computarsi sul valore dei premi fino al limite di € 3.000,00 annui, per i lavoratori con reddito annuo lordo non superiore ad € 80.000,00;

sono stati acquisiti pareri dell'Agenzia delle Entrate con circolare n. 2B/E del 15 giugno 2016 redatta d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed avente ad oggetto l'agevolazione introdotta per i premi di produttività richiamando espressamente le precedenti di prassi che risultino ancora attuali, nonché con circolare 3/E del 29 marzo 2018 e risoluzione 78/E/2018 intervenendo sulla materia e fornendo ulteriori parametri ermeneutici in tema di determinazione dei criteri per l'applicazione dell'agevolazione;

gli incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa sono strettamente connessi all'aumento della produzione o al risparmio dei fattori produttivi aziendali, ovvero al miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario;

tutto ciò premesso le Parti

- nel condividere la volontà di favorire l'utilizzo degli strumenti legislativi che possano incentivare la produttività e la competitività dell'azienda, la crescita professionale, il benessere sociale dei lavoratori e la loro condizione lavorativa;
- nel condividere la volontà di promuovere concrete iniziative di welfare aziendale utili a definire dei servizi sociali alla persona integrativi di quelli pubblici ed universali e tali da rappresentare una opportunità, per ogni singolo lavoratore, ad optare per la fruizione degli stessi, in tutto o in parte, alternativamente all'erogazione monetaria dei premi legati alla produttività;
- che ai rapporti di lavoro è applicato il CCNL Utilitalia per i dipendenti da aziende del settore Pubblico - Igiene Ambientale, e che l'azienda risulta in regola con gli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro, come da DURC regolare allegato al presente accordo,

definiscono con il presente accordo, in attuazione dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, i seguenti criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione:

- *la diminuzione delle assenze determinate come stabilito dall'articolo 9 dell'allegato accordo sindacale del 12/03/2018, tali da incidere positivamente sulla produttività individuale e complessiva nei vari comparti delle attività*
- *la diminuzione dei costi dei macchinari come stabilito dall'articolo 10 dell'allegato accordo sindacale del 12/03/2018 al fine di diminuire e/o contenere i costi delle manutenzioni straordinarie ed elevare i livelli di sicurezza.*

Convengono che il richiamato accordo di cui in premessa, stipulato in data 12/03/2018, è finalizzato all'applicazione della detassazione della retribuzione di produttività, di cui alla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, commi 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 e 191, che ha disciplinato la tassazione agevolata per la retribuzione di produttività, anche modificando gli articoli 51 e 100 del TUIR;

Convengono inoltre:

Trattamento fiscale speciale dei premi di produzione erogati in denaro.

Le erogazioni economiche, riconosciute ai lavoratori a titolo di premi o incentivi di produzione, legate al raggiungimento degli obiettivi determinati sulla base dei criteri di rilevazione individuali dal presente accordo, scontano l'imposta sostitutiva agevolata del 10%.

- *Relativamente al premio di produzione per l'anno 2022 ed entro il 15 novembre, ogni dipendente SO.GE.NU.S. S.p.A. dovrà comunicare per iscritto alla azienda se vuole una erogazione del Welfare/fringe benefit nel limite di € 250,00 previsto nel vigente accordo sindacale o nel limite massimo previsto dalla legge.*

Ipotesi di erogazione sostitutiva dei premi di produzione mediante servizi di welfare aziendale.

Al fine di consentire un maggiore beneficio economico e sociale ai Lavoratori ed all'impresa, le parti convengono che i premi di produttività potranno essere riconosciuti ai Lavoratori stessi, che ne facciano esplicita e formale richiesta, nel loro controvalore lordo complessivo o

parziale, attraverso la fruizione di servizi di welfare, anche a favore di persone componenti il nucleo familiare dei Lavoratori, o con loro conviventi, come individuate dall'art. 433 c.c. I servizi di welfare aziendale di cui al punto che precede, alternativi alla corresponsione dei premi in denaro, potranno essere posti a disposizione dei lavoratori mediante specifici documenti di legittimazione individuali e nominativi, predisposti sia in formato cartaceo, sta in formato elettronico.

Detti voucher saranno esclusivamente nominativi e non smobilizzabili, sicché non potranno essere oggetto di cessione a terzi, ovvero di successiva conversione in denaro, e dovranno essere fruiti unitariamente, per l'intero Valore nominale, senza che possano prevedersi integrazioni economiche a carico dei lavoratori beneficiari.

Procedure di applicabilità

Il presente accordo verrà depositato a cura dell'impresa, fermo restando, per l'azienda, l'obbligo di comunicare la conformità degli indicatori di misurazione del premio applicati, utilizzando esclusivamente la modalità telematica messa a disposizione nella sezione "Servizi" del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it

L'azienda comunicherà ai lavoratori coinvolti l'applicazione del presente accordo.

Validità e sfera di applicazione

Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e successivamente, esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta mediante formale comunicazione da trasmettersi con preavviso di almeno quattro mesi rispetto a ciascuna scadenza annuale, oppure modifiche successive alla normativa di riferimento alla base del presente accordo medesimo.

Il presente accordo è applicabile a favore dei lavoratori in forza al momento dell'erogazione del premio.

Disposizioni finali

Le Parti convengono che, qualora successivi provvedimenti legislativi intervengano a modificare il limite massimo di reddito percepito nell'anno precedente, il limite massimo dell'importo detassabile o l'aumento del limite a seguito di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, le predette somme devono intendersi automaticamente adeguate. Le Parti si impegnano, ciascuna per propria competenza, ad assicurare l'informazione a lavoratori ed imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

Letto confermato e sottoscritto.

Per SO.GE.NU. S.p.a

SO.GE.NU.S. S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mauro Ragaini)

per O.S. Fist Cisl Sig. Roberto Ascani

per O.S. C.G.IL Funzione Pubblica, Sig.ra Stefani Ragnetti

per O.S. UIL Trasporti Sig. Sergio Marinelli,



Sogenus Spa

Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

ACCORDO SINDACALE PREMIO DI PRODUZIONE

Prot. 467/P

Il giorno 12/03/2018 alle ore 15.30 in località Maiolati Spontini presso la sede amministrativa della società SO.GE.NU.S. S.p.A., sita in via Petrarca 15/17/19 a Moie

Presenti

Per SO.GE.NU.S. S.p.A. il D. G. Dottor Mauro Ragaini,

per la R.S.U. aziendale e le Organizzazioni Sindacali:

C.G.I.L.:

il Signor Sbarbati Narcisio

la signora Stefania Ragnetti

U.I.L.

il Sig. *Giorgio Bruno*

il Sig. *Andrea Contini*

il Sig. Sergio Marinelli

C.S.I.L.L.

Il signor Roberto Ascani

Il signor Stefano Giaccaglia

LE PARTI,

- preso atto di quanto previsto dall'art. 2 del vigente CCNL – la contrattazione di primo e secondo livello,
- considerati i notevoli cambiamenti generali nell'ambito dell'igiene ambientale, dovuti alla nuova legislazione sia a livello nazionale che regionale,
- ritenuto di non poter procedere nella determinazione del premio di risultato secondo uno schema consolidato in passato;
- vista la natura dell'azienda, le particolari attività da essa svolte, che consentono attualmente di utilizzare solo alcuni parametri sulla produzione;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

- l'ammontare del premio di produzione massimo riconoscibile complessivo per l'anno 2018 è pari a euro lordi 38.762,43, ed è stabilito distribuendo la somma tra i comparti di seguito indicati e potrà aumentare o diminuire in presenza di un aumento o di una diminuzione degli addetti del comparto stesso:
 - comparto operai addetti alla raccolta, importo massimo del premio per ogni addetto pari ad € 1.102,25; importo complessivo del comparto € 20.942,75;
 - comparto operai addetti alla discarica, importo massimo del premio per ogni addetto pari ad € 1.102,25; importo complessivo del comparto € 8.818,00

o.Ge.Nu.S. S.p.A. - Posta certificata Pec: amministrazione@pec.sogenus.com
 sede Legale ed Operativa: Via Cornacchia 12 - 60030 MOIE DI MAIOLATI SPONTINI (AN)
 tel 0731.703418 - Fax 0731 703419 . e-mail infoimpianto@sogenus.com
 sede Amministrativa: Via Petrarca 5-7-9-15-17-19 . 60030 MOIE DI MAIOLATI SPONTINI (AN)
 tel. 0731.705088 - Fax 0731.705111 . e-mail: info@sogenus.com

lbo Naz. Gestori Ambientali n. AN/15/O/S - C.F./P.IVA 01141940427
 EA DI ANCONA N. 111380 - cap. Soc. €1.100.000 - WEB: www.sogenus.com



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Sogenus Spa

Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

- c. comparto addetti all'ufficio amministrativo, importo massimo del premio per ogni addetto pari ad € 918,54; importo complessivo del comparto € 6.429,78
 - d. comparto responsabili delle unità organizzative, importo massimo del premio per ogni addetto pari ad € 1.285,95; importo complessivo del comparto € 2.571,90.
2. Il premio viene riconosciuto ai dipendenti che abbiano superato il periodo di prova ed aventi contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre di ogni anno.
 3. il periodo di osservazione per determinare l'importo del premio di produzione per ogni singolo dipendente decorre dal primo gennaio dell'esercizio, al 31 dicembre dell'esercizio in corso al momento della determinazione del premio stesso.
 4. Nel conteggiare il premio di produzione spettante ai dipendenti di cui ai punti precedenti l'anno verrà considerato sempre intero.
 5. in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL dell'Igiene Ambientale, il premio risultante dall'applicazione del presente accordo sarà erogato sotto forma di "una tantum" non computabile in alcun istituto contrattuale, escluso dalla base di calcolo del TFR, con le competenze del mese di dicembre dell'anno in corso.
 6. Di erogare parte del premio di produzione sotto forma di cifra fissa non decurtabile in buoni spesa o Gift Card di € 250,00 per ogni dipendente e la rimanente parte mediante le modalità indicate al punto 5.
 7. La ripartizione del premio verrà calcolata rapportando a base 100 gli impiegati fino a livello 6° compreso, a base 120 per gli operai fino al livello 5° compreso, a base 140 per il 7° e 8° livello.
 8. Il premio di produzione di cui al punto 1 è da considerarsi suddiviso in due parti:
 - a. una parte per l'ammontare del 75% come premio di risultato;
 - b. una parte per l'ammontare del 25% come premio di merito
 9. Ai fini del "risultato" il calcolo verrà effettuato sulla base delle presenze/assenze, fermo restando che si considerano presenze effettive le seguenti casistiche;
 - a. infortuni sul lavoro con primo certificato rilasciato che preveda minimo 20 giorni, infortuni di durata inferiore a 20 giorni, anche se reiterati, saranno considerati come assenza ai fini del calcolo del premio di produzione;
 - b. ricoveri ospedalieri o malattie con primo certificato superiore a 30 giorni consecutivi; malattie di durata inferiore a 30 giorni anche se reiterati, saranno considerati come assenze ai fini del calcolo del premio di produzione;
 - c. permessi per

So.Ge.Nu.S. S.p.A. - Posta certificata Pec: amministrazione@pec.sogenus.com
Sede Legale ed Operativa: Via Cornacchia 12 . 60030 MOIE DI MAIOLATI SPONTINI (AN)
Tel 0731.703418 - Fax 0731 703419 . e-mail infoimpianto@sogenus.com
Sede Amministrativa: Via Petrarca 5-7-9-15-17-19 . 60030 MOIE DI MAIOLATI SPONTINI (AN)
Tel. 0731.705088 - Fax 0731.705111 . e-mail: info@sogenus.com

Albo Naz. Gestori Ambientali n. AN/15/O/S - C.F./PIVA 01141940427
REA DI ANCONA N. 111380 - cap. Soc. €1.100.000 - WEB: www.sogenus.com



Membro della Federazione CISQ

RINA

ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001
Sistema Certificato Integrato



GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
reg. n. IT - 000223



Sogenus Spa

Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

- i. attività sindacali fino ad un massimo di 6 gg;
 - ii. assemblee sindacali;
 - d. ferie e permessi sostitutivi delle festività sopresse;
 - e. maternità;
 - f. tutela delle persone portatrici di handicap (l. 104) fino a 12 giorni lavorativi; le giornate successive a tale limite saranno considerate come assenze ai fini del calcolo del premio di produzione;
 - g. tutela delle persone tossicodipendenti o affette da etilismo;
 - h. tutela della immunodeficienza;
 - i. donazioni di midollo osseo e/o sangue;
 - j. vaccinazioni obbligatorie e/o dovute a particolari allergie.
10. Ai fini del " merito " saranno i relativi Responsabili delle Unità Organizzative ad esprimere le singole valutazioni sulla base dei seguenti criteri:
- a. Per gli operai sulla base dei seguenti criteri:
 - i. Gestione dei mezzi/macchinari,
 - ii. Corretta gestione schede di manutenzione dei mezzi/macchinari,
 - iii. Utilizzo DPI e dei dispositivi di sicurezza,
 - iv. Rispetto delle norme di sicurezza
 - v. Corretta gestione delle pause di lavoro/guida;
 - b. Per gli impiegati amministrativi sulla base dei seguenti specifici criteri:
 - i. Criterio produttivo,
 - ii. Criterio di lavoro in team,
 - iii. Criterio soddisfazione interfaccia esterno,
 - iv. Criterio di sicurezza.
11. Per quanto riguarda l'attribuzione della parte di premio di merito, i Responsabili delle Unità Organizzative saranno valutati dal Direttore Generale.
12. Al fine di una corretta standardizzata gestione del premio si predispose un file "Excel" con formule bloccate.
13. **Attribuzione del Premio di Risultato.**
Il Premio di risultato viene determinato tenendo conto di quanto segue.
- a. Si determina il numero delle ore lavorabili per l'anno oggetto del premio;
 - b. Si determina per ogni comparto il corrispettivo spettante per ogni ora lavorata (prodie) ottenuto dividendo l'importo massimo spettante ad ogni dipendente del comparto per il numero delle ore massime lavorabili; i lavoratori part time sono equiparati ai lavoratori a tempo pieno il tempo;

6/6

[Handwritten signature]

3
[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

So.Ge.Nu.S. S.p.A. - Posta certificata Pec: amministrazione@pec.sogenus.com
Sede Legale ed Operativa: Via Cornacchia 12 . 60030 MOIE DI MAIOLATI SPONTINI (AN)
Tel 0731.703418 - Fax 0731 703419 . e-mail infoimpianto@sogenus.com
Sede Amministrativa: Via Petrarca 5-7-9-15-17-19 . 60030 MOIE DI MAIOLATI SPONTINI (AN)
Tel. 0731.705088 - Fax 0731.705111 . e-mail: info@sogenus.com

Albo Naz. Gestori Ambientali n. AN/15/O/S - C.F./P.IVA 01141940427
REA DI ANCONA N. 111380 - cap. Soc. €1.100.000 - WEB: www.sogenus.com



Membro della Federazione CISO
RINA
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001
Sistema Certificato Integrato



EMAS
GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
reg. n. IT - 00223



Sogenus Spa

Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

- c. Si moltiplica il pro die per il numero delle ore effettivamente lavorate da ogni dipendente determinate tenendo conto dei criteri indicati al punto 9 ottenendo l'importo massimo spettante per ogni dipendente come premio di risultato; da tale importo vanno inoltre detratte le seguenti somme:
- 50 € per ogni sinistro di responsabilità del dipendente verificatisi nel periodo di cui al punto 3 del presente accordo,
 - a integrazione di quanto previsto alla lettera b. del punto 9. Si prevede una trattenuta di 20 € al giorno per ogni singolo giorno di assenza per malattia pre o post festiva che abbia inizio e/o termine fino 1 o 2 giorni prima o dopo la festività nel periodo di cui al punto 3. del presente accordo,
 - Sanzioni disciplinari relativamente alla gravità, verificatasi nel periodo di cui al punto 3 del presente accordo: richiami scritti = 50€; sospensioni parametriche in base al numero dei giorni di sospensione dal lavoro, da un minimo di € 100 per sospensioni di un giorno, ad un massimo di € 250 per sospensioni di 10 giorni.
- d. Per ogni comparto le somme relative al premio di risultato non attribuite a seguito delle trattenute subite, verranno ridistribuite in parti uguali fra i componenti dello stesso comparto che nel periodo indicato al punto 3. del presente accordo abbiano effettuato un numero di ore di lavoro effettivo pari o superiore al 90% delle ore lavorabili nel citato periodo indiato al punto 3.

14. Attribuzione del Premio di Merito.

L'attribuzione viene effettuata con i seguenti criteri.

- Per gli operai il premio di merito viene ripartito in %
 - 20% corretta gestione dei mezzi macchinari;
 - 20% corretta gestione schede manutenzione mezzi/macchinari;
 - 30% utilizzo DPI e dispositivi di sicurezza;
 - 30% rispetto delle norme di sicurezza (generali, prescrizionali da DVR, limiti di velocità, ecc.);
- Per gli impiegati il premio di viene ripartito in %
 - 20% criterio produttivo,
 - 10% criterio capacità di lavoro in team;
 - 15% criterio di soddisfazione interfaccia esterno;
 - 5% cirterio di sicurezza.
- Il punteggio viene stabilito dai Responsabili delle Unità Organizzative e dal Direttore Generale nei confronti dei Responsabili con le seguenti modalità: 1=buono, 2= sufficiente, 3=insufficiente.
- Le somme relative al premio di merito non attribuite a seguito delle trattenute subite, verranno ridistribuite in parti uguali fra i componenti dello stesso comparto che nel periodo indicato al punto 3. del presente accordo abbiano effettuato un numero di ore di

So.Ge.Nu.S. S.p.A. - Posta certificata Pec: amministrazione@pec.sogenus.com
Sede Legale ed Operativa: Via Cornacchia 12 . 60030 MOIE DI MAIOLATI SPONTINI (AN)
Tel 0731.703418 - Fax 0731 703419 . e-mail infoimpianto@sogenus.com
Sede Amministrativa: Via Petrarca 5-7-9-15-17-19 . 60030 MOIE DI MAIOLATI SPONTINI (AN)
Tel. 0731.705088 - Fax 0731.705111 . e-mail: info@sogenus.com

Albo Naz. Gestori Ambientali n. AN/15/O/S - C.F./P.IVA 01141940427
REA DI ANCONA N. 111380 - cap. Soc. €1.100.000 - WEB: www.sogenus.com



Membro della Federazione CISQ
RINA
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001
Sistema Gestione Integrato



EMAS
GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
reg. n. IT - 000223



Sogenus Spa

Più valore all'ambiente

RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI

lavoro effettivo pari o superiore al 90% delle ore lavorabili nel citato periodo indiato al punto 3.

15. Inoltre sarà erogato un bonus individuale ai dipendenti che non avranno fatto assenze superiori a 2 giorni per malattia e/o infortunio durante il periodo di riferimento indicato al punto 3 del presente accordo, dividendo tra gli aventi diritto l'importo complessivo di € 10.000 così come stabilito per l'anno 2018 dal C.d.A. in base alle risultanze delle presenze giornaliere. Per il corrente anno il periodo di riferimento relativo al presente punto 15. Decorre al 01/04/2018 al 31/12/2018.
16. Per quanto concerne il trattamento fiscale sul premio di produzione le parti si rifanno alle leggi vigenti.

Letto, approvato e firmato.

Per SO.GE.NU.S. S.p.A. il D. G. Dottor Mauro Ragaini, 


per la R.S.U. aziendale e le Organizzazioni Sindacali:

C.G.I.L.:

il Signor Sbarbati Narcisio 

la signora Stefania Ragnetti 


U.I.L.

~~il Sig. Andrea Cerioni~~ 

il Sig. Sergio Marinelli 

C.S.I.L.

Il signor Roberto Ascani 

Il signor Stefano Giaccaglia 

5